



Provincia di Benevento

Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari
Opportunità

DETERMINAZIONE N. 1360 DEL 06/07/2023

OGGETTO: Riconoscimento congedo straordinario per collocamento in aspettativa retribuita per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, ai sensi della ai sensi della Legge 13 agosto 1984, n. 476, al dipendente matr. presenza n. 1226.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che in data 03.07.2023 il dipendente a tempo indeterminato matr. presenze n. 1226, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ha assunto servizio presso questo Ente col profilo professionale di “Specialista in attività tecniche - Ingegnere” - Area di inquadramento dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D) - posizione economica iniziale (ex D1), a tempo indeterminato ed a tempo pieno, a seguito di superamento di concorso pubblico per esami (G.U. n. 5 del 19.01.2021), giusta determinazione n. 884 del 04.05.2023 di approvazione della graduatoria;

Vista l’istanza assunta al protocollo generale dell’Ente n. 16862 del 03.07.2023 con la quale il dipendente sopra richiamato ha chiesto di essere collocato in aspettativa retribuita ai sensi della Legge 13 agosto 1984, n. 476, con conservazione del trattamento previdenziale, di quiescenza ed il riconoscimento dell’anzianità di servizio per il restante periodo di durata del corso di dottorato di ricerca, dichiarando a tal fine:

- di essere risultato vincitore del concorso per l’accesso al corso di dottorato di ricerca Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria Ciclo XXXVIII – presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, giusto Decreto Rettorale n. 1486 del 21/11/2022, di durata triennale;
- di aver già fruito di n. 4 mesi di aspettativa retribuita, per il medesimo corso di dottorato di ricerca, presso la Provincia di Avellino, nella qualità di dipendente a tempo indeterminato nella medesima Area e profilo;
- che la Provincia di Avellino, inizialmente, con determinazione del Dirigente del Settore 1. Amministrativo e Finanziario n.76 del 16/01/2023, non aveva accolto l’istanza di collocamento in aspettativa retribuita presentata con PEC del 16/12/2022;
- che a seguito di:
 - ordinanza ex Art. 700 c.p.c. del 14/02/2023 con la quale il Tribunale di Avellino, sez. Lavoro, pronunciandosi su istanza RG n. 227/2023 “...accertava e dichiarava il diritto di Basile Antonio ad essere collocato in aspettativa con diritto alla retribuzione per il conseguimento del dottorato di ricerca...”;

- di reclamo opposto dalla Provincia di Avellino alla su citata ordinanza in data 27/02/2023;
- di notifica in data 01/03/2023 di ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza di cui sopra da parte dei propri procuratori;

la Provincia di Avellino con determinazione del Dirigente del Settore 1. Amministrativo e Finanziario n.418 del 02/03/2023 disapplicava la propria determinazione n. 76/2023 e accoglieva la richiesta di collocamento in aspettativa;

- che con decreto n. cronol. 6813/2023 del 09/05/2023 il Collegio giudicante rigettava il reclamo confermando l'ordinanza reclamata;
- di essere ad oggi impegnato a tempo pieno ed esclusivo nelle attività curricolari a norma del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021;

Vista la successiva nota assunta al protocollo generale dell'Ente n. 17039 del 04.07.2023 con la quale il dipendente citato ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non aver già conseguito il titolo di dottore di ricerca e di non essere stato iscritto a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando dell'aspettativa;

Dato atto che il dipendente in questione ha acconsentito all'esonero dal periodo di prova giusta quanto disposto dall'art 25 comma 2 del CCNL 2019/2021 comparto funzioni enti locali e che tuttavia tale richiesta di aspettativa, per consolidato orientamento (vedi orientamento applicativo ARAN n. 1159) rientra tra le ipotesi per la stessa può essere richiesta e deve essere concessa anche in periodo di prova;

Vista, altresì, la nota prot. n. 17121 del 05.07.2023 del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni, di assegnazione del dipendente in questione, con la quale esprime il proprio parere che è correlato e collegato al rispetto della normativa esistente in materia, chiedendo di provvedere al reperimento di altro personale in sostituzione, considerata la acclarata e perdurante carenza di personale presso il proprio settore;

Richiamati:

- la Legge 13 agosto 1984 , n. 476, recante “Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università” e s.m.i., che all'art. 2 dispone:
 - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
 - In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
 - Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

- Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
- Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
- l'art. 51, comma 2, CCNL del 16.11.2022, che dispone *“I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. n. 476/1984 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. n. 398/1989, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazioni.”*;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 82778 del 28.12.2020 il cui chiarimento riguarda l'applicazione della salvaguardia del trattamento economico in godimento introdotta con la modifica della legge n. 448 del 2001 secondo il quale, fermo restando il diritto del dipendente a percepire il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, sarebbero da escludere i *“soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perché subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.”*, come enunciati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15173 del 2019;

Ritenuto dover accogliere l'istanza del dipendente matr. 1226 di cui alla Legge 13 agosto 1984 , n. 476, e s.m.i. e considerare le pronunzie dell'autorità giudiziaria innanzi richiamate, pur evidenziando la acclarata e perdurante carenza di personale presso il settore di assegnazione del dipendente medesimo e presso l'Ente in generale;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29.06.2023 avente ad oggetto *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”*;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29.06.2023 avente ad oggetto *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”*;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29.06.2023 avente ad oggetto: *“Deliberazione del*

Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;*
- n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO Semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il TRIENNIO 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l’approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l’anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2023/2025 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

Richiamati i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n.129 del 29.11.2022 con la dott.ssa Maria Luisa Dovetto viene nominata quale Segretario Generale titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano (BN), classe 1°;
- n. 101 del 04.07.2023 con il quale si conferisce al Segretario Generale l’incarico dirigenziale ad interim del servizio di staff n.1 “GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE – PARI OPPORTUNITA” a far data dal 01.07.2023

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI RICONOSCERE** al **dipendente matr. presenza n. 1226** il diritto al congedo straordinario ai sensi della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e s.m.i., per **collocamento in aspettativa retribuita** per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria Ciclo XXXVIII – presso l’Università

degli Studi del Sannio di Benevento, giusto Decreto Rettoriale n. 1486 del 21/11/2022, di durata triennale.

2. DI DARE ATTO che:

- il congedo straordinario è riconosciuto per il periodo di durata residua, pari ad **anni 2 e mesi 8**, con decorrenza **dalla data del 07.07.2023**, avendo il dipendente medesimo già fruito di n. 4 mesi di aspettativa retribuita, per il medesimo corso di dottorato di ricerca, presso la Provincia di Avellino, nella qualità di dipendente a tempo indeterminato nella medesima Area e profilo;
- il corso del dottorato di ricerca è **senza borsa di studio** e, pertanto, il dipendente conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro;
- il periodo di congedo straordinario è **utile ai fini** della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. DI PRECISARE che il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, ad esclusione dei *“soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perché subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione”*, come enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15173 del 2019.

4. DI FARE OBBLIGO al dipendente matr. presenza n. 1226, di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegua il venir meno del diritto al congedo di cui trattasi.

5. DI DARE ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
- 6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.**

Il Responsabile dell'istruttoria

Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

